

FAQ

Le FAQ (Frequently Asked Questions = quesiti avanzati frequentemente) riportano una selezione delle domande ricorrenti da parte degli istituti progettisti e delle corrispondenti risposte. L'Ufficio aggiornerà questa pagina man mano che nuovi quesiti verranno ripetutamente posti nel corso della progettazione tecnica.

Non sono presenti risposte a quesiti che sono esplicitamente trattati nell'ambito delle Linee guida alla realizzazione degli interventi del PON scuola.

I Centri risorse presentati da reti di scuole

- 1) La circolare 11463/INT/U05 del 20/06/02 indicava come **requisito prioritario** “la presentazione della proposta da parte di una rete, già consolidata, di istituzioni scolastiche”, ma nel formulario e negli incontri con l'Autorità di gestione viene fortemente scoraggiata la suddivisione del Centro fra più Istituti scolastici. Perché?

Il Centro risorse deve diventare il catalizzatore sul territorio delle azioni di lotta alla dispersione scolastica e al disagio giovanile. Esso dovrà essere una struttura ben riconoscibile e individuabile anche da un'utenza in genere difficile e comunque recalcitrante rispetto a offerte del mondo della scuola.

La più ampia collaborazione fra tutti gli attori del territorio è condizione necessaria per garantire che il Centro possa raggiungere la sua utenza (i giovani a rischio dentro e fuori i percorsi di formazione ordinari, dentro e fuori il singolo istituto gestore del Centro). Tutte le scuole circostanti, gli enti locali, le organizzazioni culturali, le famiglie etc. dovranno essere coinvolte per rinforzarne la capacità di penetrazione, potenziare e diversificare gli interventi, amplificarne l'impatto. Per questo la proposta di realizzazione di un Centro risorse su un determinato territorio presentata da una rete dei soggetti del territorio ha avuto una valutazione particolarmente positiva.

La collaborazione per la realizzazione del Centro non deve però tradursi nella sua frammentazione. Frammentare il Centro suddividendone le strutture fra più istituti indebolisce infatti la riconoscibilità della struttura e ne compromette l'efficacia.

Motivi pratici, in casi eccezionali, spingono a suddividere le infrastrutture di un Centro risorse per economizzarne i costi di realizzazione (ad esempio la possibilità di potenziare strutture e dotazioni pre-esistenti). In questi casi il Centro risorse è il risultato di alcuni sub-centri che sono assolutamente autonomi in tutta la gestione amministrativa e che risultano “complementari” rispetto alle loro dotazioni.

A questa valutazione sull'efficacia di un Centro frazionato si aggiungono precisi vincoli amministrativi: gli istituti non possono acquistare strumentazioni o finanziare lavori presso sedi che non siano di “propria” pertinenza (altre scuole, locali messi a disposizione da terzi). Per questo vengono ad esempio richiesti precisi impegni da parte dell'ente locale riguardo a eventuali concessioni d'uso o di variazione di destinazione d'uso. Inoltre per quanto riguarda la realizzazione dei sub-centri tutti gli istituti presso cui sono costruite strutture del Centro saranno “titolari” (cioè soggetti gestori) di un proprio progetto 4-1.

Infine l'esperienza fatta dall'Autorità di gestione nel corso del precedente e del presente Programma Operativo nazionale, nonché le evidenze rilevate dalla ricerca pedagogica sulla complessità delle reti di scuole confermano come sia difficile mantenere l'unitarietà di Centri

costituiti da strutture divise fra più istituti e pertanto se ne scoraggia vivamente la realizzazione. La validità di proposte relative a centri risorse suddivisi fra più istituti verrà valutata caso per caso.

2) Come devono essere presentati i formulari relativi a Centri risorse di tipologia B?

Tutti gli istituti presso cui verranno realizzate strutture del Centro sono “titolari” di progetto, pertanto tutti questi istituti devono presentare il proprio formulario. I paragrafi 1, 2 e 3 dei formulari di questi istituti saranno uguali. I paragrafi 4, 5 e 6 andranno compilati invece indipendentemente a seconda delle strutture curate dallo specifico istituto. Il paragrafo 7 con le copie degli allegati andranno presentati autonomamente da ciascun istituto.

3) Quanti e quali istituti possono concorrere alla realizzazione delle infrastrutture di un centro risorse di tipologia B?

Non ci sono limiti formali, ma vincoli di opportunità. In ogni caso però non potranno diventare titolari di progetto 4-1 istituti che non siano stati co-titolari del progetto di prequalificazione (istituti cioè che vengono solo citati nel progetto di prequalificazione, ma che non hanno presentato il formulario autonomamente compilato almeno rispetto alle sezioni 1. “Caratteristiche dell’istituto sede di attuazione” e 2. “Esperienze educative e formative nell’area del disagio in genere realizzate negli ultimi tre anni”). Istituti primari non potranno mai essere titolari di progetti 4-1, come previsto dal Complemento di Programmazione.

4) Nel caso di progetti 4-1 di tipo B il tetto dei 700.000 € riguarda il costo del singolo sub-centro?

No, tale massimo corrisponde al limite massimo di spesa complessivo nel dato territorio relativamente alla misura 4-1, cioè alla somma dei costi dei singoli sub-centri.

La collaborazione con gli enti locali

5) Il formulario richiede che venga allegata certificazione dell’impegno formale dell’ente locale alla manutenzione del Centro al termine dei finanziamenti (FESR e FSE) previsti dal PON “La scuola per lo sviluppo”. Tale impegno deve riguardare in generale tutto il Centro o solo determinate strutture? Un impegno su un tempo tanto lungo, oltre il 2006 e quindi maggiore ai tre anni, non è in contraddizione con i limiti di programmazione di bilancio degli enti locali?

Il FESR può finanziare solo infrastrutture durevoli. A volte le infrastrutture che vengono realizzate con la misura 4 (e questo vale in particolare per le piscine) non rientrano fra le strutture ordinarie degli istituti scolastici e l’impegno richiesto deve assicurare che, anche dopo la scadenza del Programma Operativo, tali strutture funzioneranno con le caratteristiche con cui sono state definite, (strutture pubbliche destinate al recupero scolastico e alla lotta al disagio giovanile). L’impegno dell’ente locale deve essere esplicitamente rivolto a queste strutture. Tale impegno ha carattere programmatico e non richiede all’oggi previsioni di bilancio.

Un impegno specifico e con decorrenza immediata è invece richiesto nel caso di strutture particolarmente onerose per gli istituti scolastici sia per quanto riguarda i costi che il personale necessari per la manutenzione, un esempio particolare sono di nuovo le piscine.

- 6) La scuola può far gestire all'ente locale una parte del finanziamento ricevuto affidandogli la progettazione, la gestione del pubblico incanto, la direzione dei lavori e il collaudo?

Il regolamento CE N. 1145/2003 della Commissione (27 giugno 2003, questo regolamento modifica il regolamento CE n. 1685/2000 per quanto riguarda le norme di ammissibilità al cofinanziamento da parte dei Fondi strutturali) richiede che la certificazione di spesa venga fatta dai "destinatari" dell'azione, nel nostro caso dagli istituti scolastici titolari di progetto. Spese sostenute da soggetti terzi, anche dall'ente locale, non potranno venir rimborsate e sono pertanto inammissibili.

Solo l'istituto titolare del progetto può gestire le gare e gli appalti affidando e pagando una ditta realizzatrice che emetterà la fattura/ricevuta del pagamento (certificazione di spesa per la scuola). La scuola può però affidare all'Ufficio tecnico del Comune alcune operazioni, ad esempio progettazione e direzione del cantiere per opere di particolare complessità; in questo caso l'Istituto corrisponderà a tale Ufficio la percentuale prevista dalle linee guida per la realizzazione degli interventi e ne riceverà la relativa fattura. Oppure la scuola può affidare il collaudo all'ente locale, anche in questo caso retribuendolo secondo le percentuali previste per tale operazione. Attenzione che comunque il soggetto che effettua il collaudo non dovrà avere avuto alcun collegamento con chi ha progettato ed eseguito i lavori.

Congruenza fra progetto per la prequalificazione e progetto tecnico

- 7) Nel formulario viene detto che la "la proposta già presentata e valutata in fase di prequalificazione completa il presente progetto tecnico, eventuali variazioni rispetto ad essa vanno esplicitate e motivate nella lettera di accompagnamento". Ciò vuol dire che non è ammessa alcuna variazione nella definizione delle strutture richieste?

In generale nella valutazione del progetto di prequalificazione sono state riscontrate incongruenze fra "4.2 Ipotesi progettuale" e la sezione 5 "5 Interventi strutturali richiesti". A volte le strutture richieste non apparivano convincentemente connesse all'ipotesi progettuale, a volte la loro realizzazione richiedeva l'uso di locali non di pertinenza dell'istituto richiedente, a volte infine i costi risultavano superiori ai limiti previsti per le strutture specifiche. Pertanto tutte le scuole sono state invitate a ridimensionare del 20% i costi del progetto, e già questo richiede a priori una variazione della progettazione iniziale. Delle variazioni sono quindi "obbligatorie", ma riguardano prioritariamente la sezione 5 del formulario inviato per la prequalificazione e vanno esplicitamente presentate e motivate.

Per i progetti 4-2 non è richiesto contenimento del 20% dei costi in caso essi non superino i 130.000 € cioè il limite massimo previsto per la misura.

- 8) E' possibile aumentare nel progetto tecnico la somma totale richiesta con il formulario di prequalificazione?

In linea di massima no, a meno che ciò non corrisponda situazioni particolari in cui tale aumento è giustificato da scelte locali, nazionali o internazionali. Un valido esempio può essere

il collegamento dell'istituto scolastico con il PIT. In questo caso la documentazione richiesta non è tanto il testo del PIT, ma quello dell'accordo relativo ad esso che l'istituto scolastico ha siglato con chi gestisce il progetto integrato territoriale. Esempio ulteriore è la richiesta di finanziamento del cablaggio per i centri 4-2. Tale richiesta, in coerenza con l'impegno dell'Italia e dell'Europa a sostegno dello sviluppo della società dell'informazione, verrà sostenuta anche se essa era assente nel formulario di prequalificazione.

9) Nella sezione 3 del Formulario "Collaborazione sul territorio" è possibile inserire collaborazioni che non erano presenti nel formulario di prequalificazione? Cosa accade se la rete di scuole che aveva presentato il progetto del centro ai fini della prequalificazione è variata?

In linea di massima è possibile ed auspicabile che le cooperazioni sul territorio vengano ampliate/variate e che ci siano quindi nuovi partner. Anche le sostituzioni sono ragionevoli, tenendo anche conto che è passato più di un anno fra il progetto di prequalificazione e l'attuale progetto tecnico. E' fondamentale però che la qualità della rete non ne risulti compromessa.

Prospetto economico

10) Fino a che livello di dettaglio andrà formulato il prospetto economico?

Fino al livello del dettaglio delle richieste di acquisto per la singola struttura inviate ai fornitori. La commissione di valutazione cioè dovrà essere in grado di accertare cosa viene richiesto e la congruità dei costi previsti.

11) Qual è la rilevanza in fase di progettazione dell'articolo 24 della finanziaria 2003?

La legge 27/12/02 n. 289 (legge finanziaria 2003) vincola al limite di 50.000 € (al netto dell'IVA) la soglia massima per poter ricorrere alle procedure semplici di acquisto (licitazione e trattativa privata) e quindi s'impone agli istituti scolastici un attento calcolo della somma totale degli acquisti da effettuare attraverso un'unica procedura d'acquisto (o di realizzazione d'opera). Ogni procedura d'acquisto (o di realizzazione d'opera) che superi suddetta soglia dovrà seguire le procedure previste dalla normativa nazionale di recepimento della normativa comunitaria (cfr. Linee guida edizione 2003).

12) In caso di costruzione di impianti (sportivi, per l'accoglienza etc.) i lavori edilizi vanno computati all'interno della percentuale prevista per la voce "C. Adattamenti edilizi e messa in opera"?

No: la realizzazione degli impianti va conteggiata nella voce "A: Acquisti complessivi di tecnologia" e ad essa vanno dedicati non meno dell'83% dell'importo complessivo della spesa (85% in caso di realizzazioni che richiedano la concessione edilizia). La voce C conterrà spese ulteriori necessarie ad esempio per dotare di sistema antifurto la struttura, abbattere le barriere architettoniche etc.

13) Esiste un costo massimo delle spese di progettazione?

Sì, ma tale massimo ha valore relativo (il 2% del costo totale) e non assoluto. In caso la scuola non spenda tutta la somma autorizzata tale percentuale viene calcolata sul costo reale del progetto (quanto effettivamente speso). Lo stesso vale per le spese della voce “B Installazione, collaudo e pubblicità” (5%) e per la voce “C Adattamenti edilizi e messa in opera” (10%).